

Ampliate le ipotesi di accesso alla Cigs per crisi dovute a eventi eccezionali

Decreto del ministero del Lavoro 15 dicembre 2004

MODIFICA DEL DECRETO MINISTERIALE N. 31826 DEL 18 DICEMBRE 2002,
CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO DEI CRITERI RELATIVI ALL'INDIVIDUAZIONE
ED ALLA CONSEGUENTE VALUTAZIONE DEI CASI DI CRISI AZIENDALI

(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 12 aprile 2005 n. 84)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la politica economica - CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2002, recante «Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzioni di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto 2 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2000, concernente la modificazione e integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;

Visto il decreto 20 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2002, che, a modifica del sopra citato provvedimento ministeriale, ha stabilito nuovi criteri per i casi di cessazione di attività delle aziende in crisi;

Visto il decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2003, riguardante l'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione ed alla conseguente valuta-

zione dei casi di crisi aziendale, di cui ai sopra citati decreti 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002;

Considerato che «l'evento improvviso ed impreveduto» - divenuto nel predetto decreto ministeriale del 18 dicembre 2002 una fattispecie della crisi aziendale, prevista alla lettera e) - per le caratteristiche di imprevedibilità, rapidità ed immediatezza di impatto sulla gestione economico-produttiva della società, risulta svincolato ed autonomo rispetto alla situazione aziendale precedente;

Considerato, altresì, che le imprese non aventi lo stesso assetto proprietario, che subentrino, a seguito di trasformazioni societarie, in gestioni aziendali già caratterizzate da difficoltà di ordine economico-finanziario, nonché occupazionale, si trovano nella necessità di avviare o continuare programmi di risanamento e di intervento sui lavoratori secondo i punti c) e d) dell'art. 1 del citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002;

Ritenuto, alla luce delle mutate esigenze sociali ed occupazionali, ed in un'ottica di maggiore flessibilità, di attribuire una più estesa tutela alla fattispecie di crisi aziendale;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002 in modo tale da escludere la fattispecie di crisi aziendale, conseguente ad un evento improvviso ed impreveduto, dai casi di esclusione previsti dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale;

Ritenuto, di dover, altresì, modificare il sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002 in modo tale da attribuire maggiore tutela a talune imprese che siano oggetto di trasformazioni societarie;

Decreta:

Art. 1

All'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31826 del 18 dicembre 2002^[1] con-

[1] L'articolo 1 del Dm Lavoro 18 dicembre 2002 (Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
(Crisi aziendale)

1. Sono adottati i seguenti criteri per l'approvazione dei programmi di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223:

cernente i criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendale e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività, il comma 2 è così modificato: «Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d).».

Art. 2

All'art. 1, del sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, è aggiunto il seguente comma 3^[2]: «Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e), la fattispecie è valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d). Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e) non trova applicazione l'art. 3 concernente i casi di esclusione».

Art. 3

Il punto c) dell'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2002, è così modificato^[3]: «abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti

proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione, nonché nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino per le imprese subentranti azioni volte al risanamento aziendale e di salvaguardia occupazionale».

Art. 4

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alle istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale prodotte successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

3. Le domande aziendali presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 18 dicembre 2002^[4], oggetto di provvedimenti ministeriali di reiezione, possono essere riesaminate ad istanza di parte, alla luce delle disposizioni emanate con il presente provvedimento ministeriale.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

a) dagli indicatori economico finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l'impresa deve presentare - unitamente ai documenti contabili relativi al suddetto biennio - specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria;

b) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento - o, quantomeno, la stabilità - dell'organico aziendale nel biennio precedente all'intervento CIGS; deve, altresì, riscontrarsi, di norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione del beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria, l'impresa stessa motiva la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell'istituto della CIGS;

c) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca le azioni intraprese, o da intraprendere, per il superamento delle difficoltà dell'impresa, distinte per ciascun settore di attività dell'impresa stessa, nonché per ciascuna unità aziendale interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale;

d) qualora l'impresa, nel corso dell'intervento CIGS, ovvero al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi;

e) il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. L'impresa deve, in tal caso, documentare l'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

2. Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d).

3. Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e), la fattispecie è valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d). Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e) non trova applicazione l'art. 3 concernente i casi di esclusione.

[2] Si veda la nota 1.

[3] **L'articolo 3 del Dm Lavoro 18 dicembre 2002**, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:
(Casi di esclusione)

1. Non sono presi in esame, in via generale, i programmi di crisi aziendale, presentati da imprese che:

a) abbiano iniziato l'attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS;

b) non abbiano effettivamente avviato l'attività produttiva;

c) abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione, nonché nei casi in cui, pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, tali trasformazioni comportino per le imprese subentranti azioni volte al risanamento aziendale e di salvaguardia occupazionale.

[4] Si veda la nota 1.

Quando si verificano cause imprevedibili vengono disapplicati i criteri di esclusione

il commento di Luigi Ferrajoli

Ampliamento della tutela accordata alle imprese in temporanea crisi aziendale dovuta a un evento improvviso e imprevisto. È questo l'obiettivo che ha ispirato il ministero del Lavoro che, con il decreto 15 dicembre 2004 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 12 aprile, ha modificato talune disposizioni del precedente decreto 18 dicembre 2002 concernente l'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione e alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendale quale presupposto per l'impresa per richiedere il sostegno straordinario della cassa integrazione guadagni.

IL TRATTAMENTO CIGS

I due tipi d'intervento - La cassa integrazione guadagni ha la funzione, da un lato, di integrare la retribuzione dei lavoratori a seguito di sospensioni o riduzioni dell'attività d'impresa e, dall'altro, di permettere al datore di lavoro di non licenziare i lavoratori che così potranno essere utilizzati una volta venuta meno la causa della sospensione. Le legge prevede due tipi di intervento che differiscono tra loro in relazione ai motivi per i quali possono essere richiesti: uno cosiddetto "ordinario" (Cig) per situazioni sospensive brevi e transitorie e uno "straordinario" (Cigs) per cause di durata più lunga e di esito incerto. In tale ultimo caso il presupposto per il riconoscimento dell'integrazione salariale è la predisposizione di un programma di intervento volto, in generale, al rilancio dell'attività e alla salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione. Le cause che giustificano il ricorso alla Cigs possono essere così sintetizzate: crisi aziendale (economica, settoriale o locale); processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale; e, infine, assoggettamento a

una procedura concorsuale. Fra queste, la crisi aziendale costituisce uno stato di diffusa e continuativa difficoltà dell'impresa, o anche di vera e propria impossibilità, nella prosecuzione dell'attività. Per far fronte a una tale situazione l'impresa può richiedere il sostegno della Cigs a condizione che nel relativo programma la medesima evidenzia la sussistenza di una serie di presupposti.

L'INTEGRAZIONE DEI PARAMETRI

Il decreto ministeriale 2 maggio 2000 - Il ministero del Lavoro, considerata la necessità di estendere la tutela dell'integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale a talune fattispecie che presentassero peculiari caratteristiche, con il decreto 2 maggio 2000 ha integrato i criteri, originariamente previsti nella legge del 1991, per la valutazione dei programmi delle aziende richiedenti l'intervento della Cigs per crisi aziendale. In particolare, il decreto ha adottato i seguenti criteri: **1)** andamento negativo o involutivo dell'azienda risultante dagli indicatori economico-finanziari riguardanti il biennio precedente; **2)** ridimensionamento o stabilità dell'organico aziendale sia nel biennio precedente all'intervento Cigs sia nel corso dello stesso; **3)** individuazione, attraverso la predisposizione di un piano di risanamento aziendale, delle azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle difficoltà d'impresa; **4)** presentazione di un piano di gestione degli esuberanti. La presenza congiunta di tali quattro elementi, sintomatica della situazione di crisi, legittimava l'impresa all'intervento della Cigs.

I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

Le regole individuate - Successivamente, con il decreto 20 agosto

2002, il ministero ha ampliato il ricorso alla Cigs alle imprese che presentassero concreti piani di gestione dei lavoratori in esubero e ancora, con il decreto 18 dicembre 2002, ha ulteriormente specificato i criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendale per la concessione del trattamento Cigs nei casi di cessazione di attività. In particolare, tale ultimo provvedimento ha ampliato le fattispecie di crisi aziendale aggiungendo la lettera e) in virtù della quale il trattamento può essere concesso quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente a un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione aziendale. L'impresa, in tal caso, è tenuta a documentare l'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto effetti negativi e la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

L'ULTIMA MODIFICA

Il decreto ministeriale 15 dicembre 2004 - Da ultimo, il ministero ha ritenuto necessario modificare il sopracitato decreto del 18 dicembre 2002, considerando che le imprese non aventi lo stesso assetto proprietario che subentrino a seguito di trasformazioni societarie in gestioni aziendali già caratterizzate da difficoltà di ordine economico e finanziario nonché occupazionale necessitano di avviare o continuare programmi di risanamento e di intervento sui lavoratori. In tale spirito il provvedimento ha stabilito che ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto non trova applicazione l'articolo 3 concernente i casi di esclusione. Dal che, la possibilità anche per tali ultime imprese oggetto di trasformazioni societarie di avvalersi della Cigs. ■